MA.RIS.
COOPERATIVA SOCIALE

REGOLAMENTO INTERNO SERVIZIO GESTIONE CAMERE MORTUARIE E CIMITERI

REGOLAMENTO INTERNO

Servizio di Gestione Camere Mortuarie e Cimiteri

Art.1

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare le modalità esecutive con cui il personale dipendente nonché i soci lavoratori della "Ma.Ris. Cooperativa Sociale" (nel prosieguo "Ma.Ris."), che espleteranno il servizio di gestione delle camere mortuarie dei presidi ospedalieri, delle RSA, nei cimiteri ove opera la Cooperativa.

Art. 2

Il personale di "Ma.Ris.", esecutrice materiale del contratto di appalto sottoscritto con gli Enti Committenti, dovrà espletare il servizio di gestione delle camere mortuarie nel pieno e scrupoloso rispetto del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e s.m.i. che è qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

Art. 3

Il personale addetto al servizio sarà messo a conoscenza del fatto che potrà utilizzare i locali adibiti a camera mortuaria nonché tutti i mezzi e le attrezzature messi a disposizione dalla Azienda e/o Ente ospedaliero, solo ai fini dell'espletamento del servizio; il personale potrà presenziare all'interno dei locali e degli uffici delle camere mortuarie esclusivamente negli orari di lavoro e per motivi di servizio. Il personale di "Ma.Ris." sarà tenuto a conservare in buono stato manutentivo i locali, gli arredi e tutti i mezzi ed attrezzature messi a disposizione dall'Ente o Azienda, con totali oneri a proprio carico.

Il personale non dovrà sostare nei locali sanitari se non per motivi di necessità e sarà tenuto a rispettare il divieto di fumo e comportamento adeguato all'interno della struttura ospedaliera e dei locali adibiti al servizio.

Art. 4

Le attrezzature ed i mezzi destinati all'espletamento del servizio, saranno utilizzati dal personale incaricato con la diligenza di cui agli artt. 1809 e segg. c.c. Il personale sarà responsabile dei beni e dei mezzi assegnati dalle ASL o della Cooperativa, che potrà imputare ai singoli addetti oppure al gruppo di lavoro le conseguenze delle violazioni e delle contravvenzioni inerenti il servizio prestato relativamente al trasporto su strada (es. violazione codice della strada) e comunque dovrà far riferimento al Regolamento interno di Ma.Ris. sulla gestione mezzi.

Art. 5

Il personale incaricato dovrà espletare tutte le funzioni svolte in relazione ai decessi e più precisamente: ritirare le salme dai reparti degli ospedali o delle R.S.A. e provvedere al successivo trasporto delle stesse alle camere mortuarie mediante l'utilizzo di apposite lettighe di proprietà della Committenza, ricomporre la salma previa verificazione delle condizioni igieniche della stessa e, in caso di necessità, ripristinarla, provvedere alla vestizione della salma salvo diversa indicazione fornita dalla D.M.O. dello stabilimento ospedaliero, conservare la salma nel rispetto delle norme igieniche e procedere alla pulizia e sanificazione dei locali adibiti a camere mortuarie e delle attrezzature messe a disposizione dalla Committenza, tenere i registri di camere mortuarie, redigere statistiche trimestrali, trasferire le salme dal deposito di osservazione alla sala autoptica e viceversa, occuparsi del servizio di accoglienza ed informazione ai familiari, sorvegliare le salme all'interno delle camere mortuarie per l'intero arco delle 24 ore, controllare e gestire le salme sottoposte ad autorità giudiziaria in ottemperanza alla normativa vigente e in piena conformità con quanto disposto dalla D.M.O., conferire al Cimitero comunale e/o, su richiesta, a Società di onoranze funebri, parti anatomiche riconoscibili ed organi gestiti come da procedura aziendale, procedere all'esposizione della salma con congruo anticipo rispetto all'orario del funerale o del prelievo da parte degli addetti dell'agenzia di pompe funebri ed in generale occuparsi dell'espletamento di tutte le attività connesse con la cessazione di vita e la custodia delle

salme. Il personale è tenuto a rispettare la turnistica e l'assegnazione inerente alla prestazione da effettuarsi secondo la discrezionalità di Ma.Ris. Cooperativa Sociale

Art. 6

Il personale dovrà sempre tenere, ciò con particolare riferimento ai rapporti con i familiari del defunto, un comportamento improntato alla massima educazione, rispetto e correttezza ed agire con la massima diligenza e discrezione.
Nello specifico il personale addetto non potrà, con la propria condotta, condizionare i familiari del defunto nella scelta di avvalersi del servizio di una determinata impresa di pompe funebri e dovrà astenersi dall'accettare eventuali compensi e/o regalie che gli vengano offerti a causa e/o nell'esercizio delle proprie funzioni. Inoltre, non potrà svolgere alcuna opera di propaganda e/o commercio.
Tali violazioni saranno sanzionate in base alla normativa vigente e al CCNL di riferimento.
Il personale non dovrà fare uso di sostanze stupefacenti e\o alcoliche e potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari, laddove l'Azienda ne ravveda la necessità, ovvero in subordine essere inviato al Medico competente per eventuali controlli.

Art. 7

Il personale di "Ma.Ris." viene edotto del fatto che sarà tenuto a rispettare ed adempiere pedissequamente agli obblighi di cui alla L. 196/2003 e s.m.i., dando espresse e precise indicazioni ai propri collaboratori affinché mantengano la dovuta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui abbiano avuto conoscenza a causa e/o nell'esercizio delle loro funzioni.
I dati e le informazioni di cui abbiano avuto notizia non dovranno essere divulgati per nessun motivo e non dovranno utilizzati con finalità di sfruttamento.

Art. 8

Eventuali effetti personali e/o oggetti del defunto dovranno essere trattati e conservati

secondo le modalità stabilite dalla struttura ospedaliera o RSA ove è avvenuto il decesso.

Art. 9

Il personale di "Ma.Ris.", nello svolgimento del servizio di cui al presente regolamento, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa incidere negativamente sulle regole del libero mercato e di *par condicio*, causando danno ad altre imprese funebri. Inoltre, è tenuta a rendere edotti i parenti del defunto che il servizio espletato viene compiuto per esclusivo conto della Committenza, senza che ciò possa in qualche modo incidere sulle successive determinazioni che i parenti del defunto assumeranno in ordine alla scelta dell'impresa cui affidare il servizio funebre.

Art. 10

"Ma.Ris." provvederà a nominare un coordinatore il cui compito sarà quello di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi attribuiti.
Il personale dovrà attenersi pedissequamente alle direttive che il coordinatore riterrà opportuno impartire, anche quotidianamente, al fine di garantire una corretta ed efficiente esecuzione del servizio in oggetto.
Il coordinatore, oltre ad esercitare il proprio potere direttivo ed organizzativo, sarà tenuto a verificare che il personale rispetti scrupolosamente le seguenti norme di comportamento:

a) mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, nel rispetto dei canoni di correttezza e buona educazione, secondo i principi fissati dal Codice Deontologico della professione di appartenenza;
b) osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui il personale abbia avuto conoscenza in occasione o in conseguenza dell'espletamento del servizio.

Il personale addetto, nell'espletamento delle proprie funzioni, dovrà inoltre indossare un'uniforme appositamente fornita da "Ma.Ris". Tale uniforme dovrà essere indossata durante l'orario di lavoro e dovrà essere di un colore particolare che renda, chi la indossa, facilmente distinguibile dal personale dell'Azienda sanitaria ospedaliera.

Il personale è tenuto a lasciare le strutture ospedaliere con l'uniforme da lavoro esclusivamente per motivi collegati all'attività lavorativa; per nessun altro motivo si potrà uscire dalla sede di lavoro con uniforme fornita dall'azienda

"Ma.Ris." fornirà al personale dipendente nonché eventualmente ai soci lavoratori addetti al servizio anche un tesserino di riconoscimento recante il nominativo del lavoratore dipendente ovvero del socio e comprovante l'esistenza di un rapporto di lavoro con la Cooperativa. Tale tesserino dovrà essere esibito agli incaricati al controllo a ciò preposti dall'Azienda e/o Ente ospedaliero.

Art. 11

Il personale di "Ma.Ris." sarà quindi tenuto a rispettare pedissequamente il presente regolamento e gli obblighi deontologici e di natura morale che lo stesso impone.

Il personale è altresì reso edotto del fatto che, qualora non dovesse rispettare le norme contenute nel presente regolamento ed in particolare quelle di cui agli artt. 6,7,9 e 10 dello stesso, sarà soggetto alle sanzioni disciplinari che verranno erogate da "Ma.Ris" nel rispetto di quanto previsto dal CCNL del comparto relativo.